

**procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Corte di Cassazione  
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 5335 del 08/03/2007**

Procedimento "ante causam" - Competenza - Determinazione - Eccezioni di incompetenza - Omessa proposizione - Radicamento della competenza anche per il merito - Fondamento - Riforma del procedimento cautelare societario - Irrilevanza.

In tema di procedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669-ter cod. proc. civ., prima dell'inizio del giudizio di merito la domanda si propone al giudice competente, in base agli ordinari criteri, a conoscere del merito; in mancanza di proposizione, nel corso del procedimento cautelare, di eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito, questa si radica in capo allo stesso e vi permane anche con riferimento al giudizio di merito; atteso che quest'ultimo è diretto alla conferma o alla riforma del provvedimento adottato in sede cautelare, in un rapporto di strumentalità tra i due procedimenti che, con riferimento alla materia societaria, non viene meno neppure a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, che ha previsto la stabilità del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito.

Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 5335 del 08/03/2007